




**CONI**

SCUOLA  
DELLO SPORT

TRENTO

Caratteristiche del lavoro sportivo  
Celestino Bottoni

CONI Trento  
27 marzo 2024



*“Bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro”.*

*Tucidide*



TRENTO

## Testo unico del 22/12/1986 n. 917

Testo unico delle imposte sui redditi.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/1986*

### Articolo 81

Reddito complessivo.

**Articolo 81 - Reddito complessivo.**

**Nota:**

Ripristino

*In vigore dal 30/09/1997 con effetto dal 01/01/1999*

*Modificato da: Decreto-legge del 29/09/1997 n. 328 Articolo 4*

1. - Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;  
m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.



**CONI**  
SCUOLA  
DELLO SPORT

TRENTO

## Legge del 25/03/1986 n. 80 -

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche. (NOTA REDAZIONALE: "La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui alla presente legge è sostituita da quella prevista dall'art. 2 DM 26 novembre 1999 n. 473, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche", in G.U. 16 dicembre 1999 n. 294.")

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1986*

### Articolo 1

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

**Articolo 1 -** Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

*In vigore dal 13/04/1986*

1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'art. 31 del decreto del



**CONI**  
SCUOLA  
DELLO SPORT  
TRENTO

MAURIZIO LEO

# LE IMPOSTE SUI REDDITI NEL TESTO UNICO

998

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

§ 1.

ché nell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari corrisposti agli sportivi dilettanti.

Va, preliminarmente, precisato che le fattispecie che configurano reddito diverso contenute nell'art. 67, costituiscono un'elencazione tassativa anche in considerazione del fatto che nell'articolato del T.U.I.R. non è stata più riproposta la norma di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 597 che prevedeva la tassabilità di « ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati » (si veda in proposito il commento all'art. 1).

Rientrano nella categoria dei redditi diversi, che perciò assume carattere residuale, i redditi che non sono contemplati nelle cinque precedenti categorie (cioè quelle dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa).

L'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha inserito

# Problematica previdenziale primi anni 2000 (Petrucci / Befera)

- **Posizione CONI:** poiché il legislatore tributario ha catalogato i redditi sportivi quali redditi diversi non c'è attività professionale e sottoposizione alla contribuzione previdenziale
- **Posizione ENPALS (ora INPS):** devono essere iscritti obbligatoriamente all'Enpals impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici, istruttori, massaggiatori e dipendenti delle società sportive



**Coni**

Coor.to Attività Politiche e Istituzionali  
Prot. n. 0510

Roma, 19 dicembre 2006

Alle Federazioni Sportive Nazionali  
Alle Discipline Sportive Associate  
Agli Enti di Promozione Sportiva  
Ai Comitati Regionali e Provinciali CONI

Loro sedi – via e-mail

Oggetto: Proroga regolarizzazione posizioni contributive pregresse presso l'ENPALS  
– non assoggettabilità compensi corrisposti da organismi sportivi  
dilettantistici.

---

Tale problematica ha costituito oggetto di confronto negli incontri avuti dal CONI unitamente agli Enti di promozione sportiva con l'ENPALS, prima direttamente e in un momento successivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, a seguito dei quali l'ENPALS ha emanato la circolare n. 13 del 7 agosto 2006.

Con tale atto, in accoglimento della tesi sostenuta dal CONI, l'ente chiarisce che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

A conclusione dei suddescritti incontri non è stato possibile, invece, raggiungere, al momento, nessuna intesa per una soluzione concordata con l'ENPALS in merito ad una proposta di assoggettamento contributivo delle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici (attualmente classificabili come redditi diversi), con il riferimento a parametri già in atto in materia fiscale, soluzione da recepirsi, poi, in un testo normativo.



Sempre in tema di contribuzioni previdenziali, e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'ENPALS, è utile tener presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art. 2, comma 29, è da ritenersi principio generale in materia, che il contributo *"è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi"*. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria può qualificare differentemente i redditi in questione.

Si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei compensi corrisposti dalle società e associazioni dilettantistiche, qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo), come riconosciuto dallo stesso ENPALS nella circolare soprarichiamata (n. 13 del 7 agosto 2006).

Cordiali saluti.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)



*Gli interventi della Corte riducono gli spazi per i regimi di favore nei confronti di Asd e Ssd*

# Dilettanti, Cassazione in tackle

## Da dicembre quasi trenta pronunce sui compensi sportivi

DI MATTEO POZZI\*

È soggetta al versamento di contributi previdenziali la prestazione onerosa dell'istruttore di palestra o di piscina che, inquadrato come collaboratore di un sodalizio sportivo dilettantistico, svolga la propria attività con carattere continuativo ed abituale, ossia in modo professionale. In questo caso, pertanto, non sarà possibile beneficiare del noto regime di favore tanto caro ai presidenti di Asd e Ssd e rappresentato dall'art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir. Tale norma, qualificando come «redditi diversi» i

va affiliazione ad una Federazione sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, bensì in via sostanziale attraverso il concreto ed operativo svolgimento di attività sportiva senza fine di lucro.

In secondo luogo, sarà necessario provare per il contribuente che chi percepisce il compenso sportivo lo faccia in maniera «non professionale», sebbene tale assunto fosse sempre stato applicabile solo alle prestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche così come let-

za Cavour introducono un ulteriore criterio ai fini della suddetta esenzione, ovvero che le prestazioni sportive debbano essere svolte dal collaboratore nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che, come tali, devono essere rese «in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale».

Se la prima parte del periodo risulta avere un connotato pressoché pacifico e condiviso poiché riferibile a tutte le quasi quattrocento discipli-



Valentina Vezzali

propria impostazione e gestione dei collaboratori che, specie in alcuni settori come ad esem-

rativa oppure amatoriale. Tale incertezza interpretativa, quindi, rischia di essere risolta in sede giudiziale lasciando così, ancora una volta, alla magistratura il compito di inquadrare la tipologia lavorativa da applicare al caso concreto. Sul punto, si ricorda comunque che le disposizioni del predetto dlgs 36/2021 non hanno tipizzato la prestazione sportiva dilettantistica come genere autonomo, demandando così ogni indagine del caso sottesa ai comuni principi e schemi giuslavoristici.

La visione prospettata dal legislatore della riforma, peraltro aggravata da questi ultimi orientamenti di Cassazione.

Prima di questa  
monografia

# Lavoro sportivo

- **Aspetti sportivi**

- Professionismo: EX L. 91/81
- Dilettantismo: tutto il resto

- **Aspetti civilistici**

- Volontariato (L. 266/91)
- Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)
- Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)
- Lavoro dell'atleta (natura ludica, contratto atipico)
- Redditi diversi?

# Volontariato Legge n. 266 del 11 agosto 1991

- art. 2: *“..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e **gratuito**, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”*
- *“Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata”*
- **Il lavoro si presume oneroso**

# Lavoro autonomo o subordinato?

- Autonomo: autonomia nella prestazione (scelta degli orari, modalità), mancanza di controllo gerarchico, lavoro prestato per più soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a prestazione, volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione
- Subordinato: imposizione di direttive, orari, controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del datore di lavoro, compenso predeterminato e continuativo

# CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## Impianti Sportivi e Attività Sportive



### Classificazione del Personale

#### Art.44 - Classificazione

##### COLLABORATORE SPORTIVO

Rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici – Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR

Rientrano nella categoria dei Collaboratori Sportivi i soggetti che *“svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni”* e che, quindi, per il rapporto di collaborazione sportiva trova applicazione l'Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR

2024 – 2026

**CCNL**  
CONTRATTO COLLETTIVO  
NAZIONALE DI LAVORO  
PER I LAVORATORI  
DELLO SPORT

CONFEDERAZIONE DELLO SPORT



# Lavoro - Problematica

**Verifica puntuale del giusto inquadramento del rapporto per evitare eventuali e successive contestazioni con maggiori oneri**





## Articolo 25 -

### Art. 25 Lavoratore sportivo

*In vigore dal 17/12/2023*

*Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2023 n. 145 Articolo 16*



1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva



## **Articolo 28 -**

Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo).

*In vigore dal 29/11/2023*

*Modificato da: Decreto-legge del 29/09/2023 n. 132 Articolo 10 quater*

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

## Articolo 29 -

Art. 29 Prestazioni sportive dei volontari

*In vigore dal 05/09/2023*

Pagina 27

Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 -

*Modificato da: Decreto legislativo del 29/08/2023 n. 120 Articolo 1*

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.



TRENTO

## **Articolo 37 -**

**Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale**

*In vigore dal 05/09/2023*

*Modificato da: Decreto legislativo del 29/08/2023 n. 120 Articolo 1*

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

## Articolo 16 -

Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore

*In vigore dal 04/07/2023*

*Modificato da: Decreto-legge del 04/05/2023 n. 48 Articolo 29*

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h). In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

## Articolo 17 -

### Art. 17 Volontario e attivita' di volontariato

*In vigore dal 11/09/2018*

*Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 5*

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

GRAZIE per il  
tempo che mi  
avete dedicato

